

Associazione PORRETTA CINEMA APS
Via Borgolungo, 10 - Loc. Porretta Terme
40046 – Alto Reno Terme (BO)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE PORRETTA CINEMA APS

Il giorno 31 ottobre 2020 alle ore 15,00, si è riunita in via telematica, per rispettare i protocolli anti COVID 19, ai sensi del D.L. 125 del 7 ottobre 2020 con il quale viene prorogata espressamente fino al 31 dicembre 2020 la possibilità per le associazioni e le fondazioni di effettuare le riunioni associative in modalità telematica, in seconda convocazione, **l'assemblea, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Dlgs 117/2017**, dei soci dell'Associazione PORRETTA CINEMA APS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"
- 2) rinnovo cariche elettive

Si apre la discussione

- 1) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017**

Ai sensi dell'art. 7.6 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (c.d. maggioranze semplificate)

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea il Signor Luca Elmi e quale Segretario la Signora Elisa Lazzaroni.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per adeguare lo Statuto dell'Associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore).

2) rinnovo delle cariche

L'Assemblea dopo ampia discussione, all'unanimità, conferma la carica di Presidente in capo al Signor **Luca Elmi** ed elegge **Consiglio Direttivo** ai sensi dell'articolo 7.7 dello Statuto, composto da numero sei (6) membri:

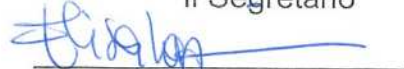
- Natalia Agostini;
- Elisa Betti;
- Alessandro Borri;
- Mattia Curcio;
- Greta Gorzoni;
- Giacomo Lenzi.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 16,15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 1 MAG. 2021 Serie 3 al N° 3859

Pagate € 231,00

(Euro) DUE CENTOTRENTUNA

IL FUNZIONARIO
L. Gabriele Colella

Statuto dell'associazione di promozione culturale e sociale "Porretta Cinema APS"

Attività nel settore della cultura e dell'arte cinematografica

Art.1 – Denominazione, sede e durata

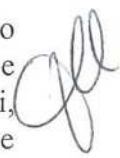
1. E' costituita l'Associazione denominata PORRETTA CINEMA APS.
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, con sede in località Porretta Terme, Alto Reno Terme (Bo), via Borgolungo n.10. L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La sua durata è illimitata.

Art.2 – Scopo

1. L'Associazione Porretta Cinema APS è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Sono attività prioritarie dell'Associazione le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore o per brevità CTS:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (articolo 5, lettera i) CTS);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (articolo 5, lettera d) CTS);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (articolo 5, lettera v) CTS);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 5, lettera w) CTS);

In particolare, l'Associazione svolge attività nel settore della cultura e dell'arte cinematografica e delle discipline ad essa connesse.

L'Associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, promuovere la cultura dell'arte cinematografica e dei nuovi "media", attraverso l'organizzazione di rassegne, convegni, proiezioni, seminari, laboratori, workshop, premi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione divulgativa e didattica. L'Associazione potrà assumere iniziative e svolgere ogni altra



attività non specificamente menzionata nel sopramenzionato elenco, ma comunque collegata, inerenti ad esempio alla fotografia, alla musica, al teatro, alla letteratura ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento,

3. Scopo dell'associazione è in particolare:

- promuovere la conoscenza di esperienze cinematografiche significative per il loro valore culturale e di scambio fra paesi e popoli diversi
- promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche, il mondo dell'associazionismo, azioni di sensibilizzazione e progetti educativi relativi all'arte cinematografica
- comunicare e far conoscere le attività dell'Associazione allo scopo di creare una rete di persone e associazioni che si occupano delle stesse materie e perseguono gli stessi fini.
- sensibilizzare i cittadini ad una visione internazionale ed interculturale delle espressioni artistiche legate al cinema al fine di promuovere attraverso la conoscenza una autentica cultura di pace
- contribuire a sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

4. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) organizzazione e promozione di eventi culturali quali: reading, rassegne, concerti, mostre, performance, incontri con autori e registi;
- b) organizzazione di corsi, circoli di studio, laboratori, seminari e meeting tra artisti e registi di diversi paesi;
- c) promuovere la collaborazione tra associazioni che operino sul territorio regionale in modo da permettere uno scambio di informazioni ed eventi che accrescano e completino l'offerta;
- d) promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche, il mondo dell'associazionismo, azioni di sensibilizzazione e progetti educativi relativi all'arte cinematografica;
- e) creare e gestire un sito aggiornato che informi delle attività dell'associazione e permetta approfondimenti sui temi trattati;
- f) svolgere attività di ufficio stampa, di promozione e di comunicazione per conto di terzi che propongano eventi coerenti con gli interessi dell'associazione;
- g) svolgere qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

- 5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
- 6. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
- 7. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 117/2017.



8. L'Associazione non persegue finalità di lucro; essa persegue esclusivamente finalità culturali. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse, espresse, previsioni di legge in materia. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere esclusivamente impiegato per la realizzazione delle attività di interesse generale e delle finalità istituzionali statutariamente previste. Poiché l'associazione non ha scopo di lucro, ogni eventuale disponibilità patrimoniale in eccedenza sarà reinvestita in attività di promozione cinematografica e culturale. Inoltre, sempre visto lo scopo di promozione culturale e non di lucro dell'associazione, si dichiara che in caso di scioglimento dell'Associazione Porretta Cinema APS la stessa si impegna a devolvere, dopo la liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo a fini di utilità sociale ovvero di promozione cinematografica.

Art.3 – Ammissione dei soci

1. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatto domanda sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. I soci ammessi aderiscono alle finalità istituzionali del sodalizio, intendono collaborare al raggiungimento delle finalità di interesse generale ed accettano e rispettano le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
2. Per ottenere l'ammissione all'associazione occorre:
 - a) presentare domanda al Consiglio Direttivo;
 - b) accettare le norme del presente statuto;
 - c) versare la quota associativa annuale;
 - d) l'adesione del socio è annotata nel libro soci.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. La quota associativa versata dai soci non è trasferibile ad alcun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale, non è rivalutabili né rimborsabili.
4. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione
6. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art.4 – Diritti e doveri dei soci.

1. Tutti i soci hanno diritto di voto; tutti i soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.



2. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e libri sociali dell'Associazione.
3. L'Associazione, che si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria dai propri associati, può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, come previsto dall'articolo 2.6 del presente Statuto.
4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.5 – Recesso ed esclusione del socio.

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
2. La qualità di socio si perde nei seguenti casi:
 - a. per mancato pagamento della quota annuale entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - b. per esclusione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa, violazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione.
 - c. decesso.
3. L'esclusione del socio è deliberata a maggioranza dal Consiglio direttivo (ratificata dall'Assemblea) e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice o posta elettronica.
4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine dei tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. La conseguente decisione dell'Assemblea sarà da considerarsi poi inappellabile.
5. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere restituzione dei contributi versati.

Art.6 – Gli organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio direttivo;
 - c) Il Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.7 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

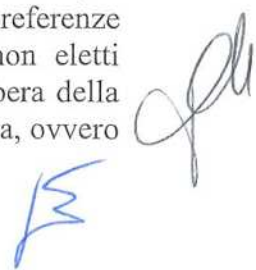
- avviso scritto inviato tramite lettera o email da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
 3. Deve inoltre essere convocata quando la maggioranza del Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei soci.
 4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
 5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
 6. Se nel corso della riunione in modalità videoconferenza venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
 7. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, o per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
 8. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
 9. Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
 - a) Elezione del Presidente;
 - b) Elezione del Consiglio direttivo;
 - c) Proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - d) Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo predisposto dal Direttivo;
 - e) Ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
 - f) Approvazione del programma annuale dell'associazione.
 10. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle relative all'elezione degli organi associativi, quelle su problemi riguardanti le persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.
 11. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino a tre deleghe in sostituzione di altri soci purché non investito da alcuna carica.
 12. Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
 - a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo con le modalità previste dal successivo art. 14.
 13. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. I soci minorenni non possono far parte del Consiglio Direttivo né assumere cariche elettive e di rappresentanza.
 14. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario dell'Assemblea appositamente nominato dalla stessa. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

trascritto su un apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea la quale provvede anche all'elezione diretta del Presidente. Nel corso della prima riunione il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Vicepresidente ed il Segretario.
2. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i propri componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo elabora il programma annuale o pluriennale e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione finale.
6. Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre, le seguenti competenze:
 - a) Convocazione dell'Assemblea a maggioranza;
 - b) Redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
 - c) Gestione dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per lo svolgimento delle attività dell'Associazione ad eccezione di quelli che lo statuto riserva all'Assemblea;
 - d) approvazione dei rendiconti economici proposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
 - e) Potrà redigere un regolamento disciplinare per organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;
 - f) Determinare le quote associative e stabilire le modalità di reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
 - g) Deliberazioni sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e sui provvedimenti di esclusione;
 - h) Designazione dei collaboratori preposti alle varie attività.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
9. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.
10. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, anche per decadenza della carica a seguito di assenze ingiustificate per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera della prima Assemblea utile. Nella impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, ovvero



qualora l'Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.

11. I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito.

Art.9 – Il Presidente

1. Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla formale convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.
3. Il Presidente è responsabile della realizzazione del programma approvato.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio. Può procedere all'apertura di conti correnti attivi e passivi presso Istituti di credito, emettere assegni, fare i pagamenti, riscuotere somme nonché, con parere conforme del Consiglio Direttivo, nominare consulenti e conferire incarichi necessari al raggiungimento dello scopo sociale. Ha altresì il compito di sovrintendere all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
5. Il voto del Presidente nelle assemblee associative e in qualunque altra sede in cui richiesto non prevale né prevarrà sui voti degli altri soci, rispetto ai quali il Presidente ha uguali diritti e doveri in conformità al principio di democraticità che contraddistingue le Associazioni di Promozione Sociale

Art.10 – Il Vice Presidente

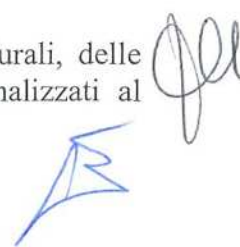
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento.
2. In caso di accertato definitivo impedimento di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo affinché sia indetta l'Assemblea ordinaria elettiva dell'associazione.

Art.11 – L'anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.12 – I mezzi finanziari

1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, dal Ministero per i beni e le attività culturali, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al



sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da eventuali introiti per servizi prestati dall'Associazione;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Art. 13 – Rendiconto economico finanziario

1. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
2. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Art. 14 – Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 – Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.





AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
E allegato dell'att.
Registrato al n. 3859 serie 3

